



Sen. N. 198/12
 R.G. N. 2262/09
 Crot. N. 42/12
 Rep. N. /

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI MANTOVA
 SEZIONE AGRARIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| Dott. Andrea | Gibelli | Presidente relatore |
| Dott. Alessandra | Venturini | Giudice |
| Dott. Luigi | Bettini | Giudice |
| Dott. Gianluca | Guidi | Esperto |
| Dott. Riccardo | Gorzon | Esperto |

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° Grado iscritta al N. 2262/2009 R.G.

promossa da:

S. S. P. - SOC. COOP.VA AGRICOLA
 elettivamente domiciliata in Via P. A. - Mantova, presso
 e nello studio dell'avv. M. C. M. che la rappresenta e
 difende giusta procura a margine del ricorso unitamente all'avv.
 L. S. del Foro di Reggio Emilia;

RICORRENTE

contro

SOC. AGR. E. S.S. di M. D. e S. F.
 elettivamente domiciliata in Via G. R. - Mantova, presso
 e nello studio degli avv.ti M. P. e N. A. che la



rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

in punto a: "Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto".

CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

"Ogni contraria eccezione e deduzione reietta
previo accertamento che la dichiarazione di assenso per l'utilizzo dei titoli speciali con soccida (doc. n.2 di E██████ nel procedimento di cognizione ordinaria) portante data apparente 10/MAG/2005 è stata sottoscritta da S██████ S██████ P██████ il 21.05/2005 in S██████ (██████), previo accertamento che in forza dell'accordo contrattuale inter partes 12.05.2005 la ripartizione tra soccidante E██████ e soccidaria S██████ S██████ P██████ dei titoli comunitari derivanti dal contratto di soccida 19.09.2001 era stata convenuta in ragione del 68% per il soccidante e del 32% per il soccidario, previa declaratoria altresì che E██████ ha incassato integralmente da A██████ negli anni 2005-2006-2007 il controvalore dei titoli comunitari derivanti dal contratto di soccida 19.09.2001 con S██████ S██████ P██████ trasformati in ordinari in forza e dipendenza della dichiarazione di assenso sottoscritta da S██████ S██████ P██████ il 21.05.2005, condannare la convenuta E██████ s.s. al pagamento in favore della ricorrente del controvalore dei titoli comunitari derivanti dalla soccida inter partes 19.09.2001, in conformità alla dichiarazione sostitutiva di



atto notorio 12.05.2005 nella misura di Euro 46.013,14 per le annualità 2005-2006-2007, o in quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; condannare altresì la convenuta E [redacted] s.a. al pagamento in favore della ricorrente del controvalore dei titoli comunitari derivanti dalla soccida inter partes 19.09.2001 che saranno liquidati ad E [redacted] s.s. da A [redacted] nelle annualità successive al 2007, sempre in conformità alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio 12.05.2005.

Con interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.

Per la convenuta:

“In via preliminare: dichiararsi l'improponibilità della domanda.

Nel merito: respingersi la domanda attorea in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 10/6/08, n. 640/08, il Tribunale di Mantova in composizione ordinaria, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla S [redacted] S [redacted] P [redacted], soc. coop. agricola corrente in M [redacted] nei confronti di E [redacted] s.s., con sede in C [redacted] di M [redacted], ed avente ad oggetto il pagamento dei benefici derivanti dal contratto di soccida stipulato inter partes in base alla ripartizione concordata dei contributi relativi alle annate 2005-2006-2007, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore di questa Sezione Specializzata Agraria.

Premesso ciò, con ricorso depositato in data 7/5/09, la S [redacted]



S. P. in persona del suo legale rappresentante Z. P. ha esposto: 1) di avere stipulato, quale soccida, in data 19/1/01 con E. s.s., quale soccidante, contratto di soccida per l'allevamento di bovini; 2) che la normativa comunitaria prevede l'assegnazione di specifici titoli relativi ai contratti di soccida al cui pagamento provvede A. dietro manifestazione negoziale degli aventi diritto, e cioè soccidante e soccidario; 3) che, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta il 12/5/05, E. s.s. e S. P. avevano convenuto di ripartire i titoli derivanti dalla soccida nella misura del 62% al soccidante E. s.s. e del 38% al soccidario S. P.; 4) che, nel 2005, A. non era in grado di scindere i titoli pre-quota e E. s.s. non aveva UBA sufficienti per poter utilizzare come speciali i titoli in questione, di tal che, a richiesta di E. s.s., la ricorrente aveva rilasciato dichiarazione di assenso alla trasformazione dei titoli derivanti dalla soccida da speciali a ordinari; 5) che un accordo negoziale inter partes per la suddivisione dei titoli derivanti dalla soccida era all'epoca indispensabile, sia per l'impossibilità di A. all'epoca, di scindere i titoli stessi con conseguente attribuzione e pagamento dell'intero a una sola delle parti, sia in quanto E. s.s. non disponeva di UBA sufficienti per l'utilizzo dei titoli come speciali; 6) che E. s.s. aveva incassato l'intero controvalore dei titoli senza corrispondere alla soccida la somma di € 46.013,04, pari al valore netto dei contributi per le annate 2005-2006-2007 di competenza della soccida.



La S. S. P. chiedeva quindi l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si costituiva ritualmente la società agricola E. s.s. di M. D. e S. F. eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda, non essendo la stessa stata preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/82, nonché il difetto di legittimazione passiva dovendosi ritenere, a suo giudizio, legittimata A.

E. s.s. contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda sostenendo che la ricorrente, con dichiarazione sottoscritta in data 10/5/05 - e non 21/5/05 come affermato da controparte - aveva "in fatto e in diritto operato formale rinuncia ai suddetti titoli consentendo e autorizzando l'ente pubblico all'assegnazione definitiva in capo al soccidante così come disposto dalla normativa in materia".

Ammesse le prove orali per interrogatorio formale e per testi dedotte dalla ricorrente è stata assunta la sola prova per testi non essendo comparso il legale rappresentante di E. s.s. a rispondere al dedotto interrogatorio formale.

Sono state richieste informazioni ad A. che ha risposto, peraltro in modo non soddisfacente, con nota 22/11/10.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

E. s.s. ha eccepito anzitutto l'improponibilità della domanda siccome non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/82.

Quanto alla domanda relativa alle annate 2005-2006-2007



l'eccezione è infondata.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, una domanda in materia di contratti agrari, ove inizialmente proposta innanzi a Giudice incompetente, non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale neppure prima della riassunzione davanti alla Sezione specializzata agraria (a seguito della pronuncia con cui il Giudice adito o, eventualmente, la Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza, preso atto della eccezione riconvenzionale di parte convenuta abbia dichiarato la incompetenza per materia del Giudice inizialmente adito).

La riassunzione della causa, infatti, non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al Giudice dichiaratosi incompetente.

Non è quindi improponibile la domanda che l'attore abbia proposto innanzi al Tribunale in composizione ordinaria invece che innanzi alla competente Sezione specializzata agraria.

In tal caso, come è il caso di specie quanto alle annate 2005-2006-2007, l'attore ha proposto una domanda innanzi a un Giudice incompetente ma non una domanda "improponibile", certo essendo che per la proposizione di domande, anche se relative a controversie agrarie, innanzi al Tribunale ordinario non è necessario l'esperimento del tentativo di conciliazione (Cass. Civ. Sez. III 12/12/2003 n. 19056).

Del resto la difesa di parte convenuta non ignora tale orientamento e però osserva che il rapporto instaurato avanti al Tribunale in



composizione ordinaria, poi ritenutosi incompetente con sentenza n. 640/08 del 10/6/08, dovrebbe ritenersi estinto "non essendo stato riassunto nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.".

Ciò la difesa di E. s.s. fa, peraltro, solo in memoria 4/4/11, e così tardivamente, tenuto conto di quanto dispone l'art. 307, ultimo comma, c.p.c. come applicabile, *ratione temporis*, alla presente fattispecie.

Diverso discorso deve farsi per la domanda relativa alle annate successive al 2007.

Per tale domanda l'eccezione di improponibilità è fondata atteso che avanti al Tribunale in composizione ordinaria si è discusso solo delle annate 2005-2006-2007.

Ciò premesso, e premesso anche che la documentazione allegata da parte ricorrente alla memoria 15/4/11 è tardiva, come eccepito dalla difesa di parte convenuta, ulteriormente si osserva quanto segue.

La tesi di parte ricorrente ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'esperita istruttoria.

E' risultato provato: 1) che nel 2005 A. non scindeva i titoli tra soccidante e soccidario; 2) che le parti si erano accordate, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 12/5/05, per la ripartizione in ragione del 62% al soccidante e del 38% al soccidario dei benefici derivanti dai titoli; 3) che la S. S. P. prestò dichiarazione di assenso per l'utilizzo dei titoli speciali con soccida al soccidario.

Incidentalmente si osserva a questo punto che la difesa della



convenuta in memoria 4/4/11 ha riconosciuto "per buona l'asserzione di controparte secondo la quale la dichiarazione di assenso sarebbe stata sottoscritta in data 21/5 e non 12/5/05" (rectius 10/05/05, secondo la tesi di cui a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta, N.d.R).

B. L., funzionario di Confagricoltura della sede di R. E., interrogato sul cap. 1) di parte ricorrente (dica l'interrogando se nel 2005 A. provvedeva alla divisione tra soccidante e soccidario dei titoli comunitari derivanti dai contratti di soccida) ha risposto: " . . . posso dire che nel 2005 A. non provvedeva alla divisione tra soccidante e soccidario dei titoli comunitari derivanti dai contratti di soccida; A. provvedeva ad inviare ad entrambe le parti del rapporto una comunicazione con l'indicazione dell'importo complessivo da incassare. Titolato all'incasso era il soccidante su assenso del soccidario. Io ho visto la comunicazione inviata da A. alla società ricorrente".

G. M. collaboratore agricolo, interrogato sul cap. 3 di parte ricorrente (vero che nel 2005, per incassare i titoli comunitari derivanti dalla soccida 19.09.2001 con S. S. P., E. richiese alla soccidaria S. S. P. la sottoscrizione della dichiarazione di assenso che si rammostra) ha risposto: "E' vera la circostanza. Ciò posso dire in quanto ero presente allorchè M. D. richiese a Z. P. della S. S. P. di sottoscrivere la dichiarazione di assenso che mi viene mostrata e corrisponde al doc. n. 2 di parte ricorrente. L'incontro è avvenuto in M. presso la S."



S. P., anche la sottoscrizione è avvenuta nello stesso luogo in mia presenza".

T. E., impiegata presso la S. S. I. dal 2001 al 2006, interrogata sullo stesso cap. 3 di parte ricorrente, ha dichiarato: "... Ero presente negli uffici della S. S. in M. nell'occasione in cui i sigg. M. e S. di E. sono venuti per la sottoscrizione della dichiarazione di assenso (doc. n. 2). Erano presenti inoltre la sig.ra Z. P. ed il sig. G. M."

La ripartizione dei benefici derivanti dai titoli provenienti dalla soccida nella misura del 62% al soccidante e del 38% al soccidario è documentalmente provata dal doc. 1 di parte ricorrente.

È inoltre provato che l'O.P.R. della Lombardia ha corrisposto ad E. per le annate 2005-2006-2007 l'intero controvalore dei titoli speciali con soccida trasformati in ordinari (v. dep. Silvestre Carmine, funzionario O.P.R. Lombardia, all'udienza del 19/3/10). In ordine al quantum la domanda può dirsi provata nella misura di € 46.013,04.

Il legale rappresentante di E. s.s. non è comparso a rispondere al dedotto interrogatorio formale senza addurre alcun legittimo impedimento e di ciò si è dato atto in verbale 19/3/10.

Ai sensi dell'art. 232 c.p.c. le circostanze di cui al cap. 5 di parte ricorrente (vero che il riepilogo situazione titoli con vincolo da soccida che si rammostra rappresenta il controvalore netto annuale dei titoli comunitari derivanti dal contratto di soccida 19.01.2001 S. S. P./E.) di competenza della



stessa S. S. P. in forza di quanto previsto dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio 12.05.2005 che si rammostra, per gli anni 2005-2006-2007), valutate unitamente alle risultanze della prova per testi possono essere ritenute come ammesse.

Invero il teste B. interrogato sullo stesso cap. 5 di parte ricorrente, ha dichiarato: "Avuta visione del doc. 3 di parte ricorrente riconosco nel documento stesso il riepilogo della situazione titoli con vincolo di soccida S. S. P. / E. per le annate 2005-2006-2007 che io stesso ho predisposto su richiesta della ricorrente e sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al doc. 1 di parte ricorrente".

Dal doc. 3 di parte ricorrente si evince che valore netto dei titoli spettante al soccidario in base alla ripartizione di cui alla dichiarazione 12/5/05 è di € 15.497,45 per il 2005, di € 15.337,68 per il 2006 e di € 15.177,91 per il 2007.

Complessivamente quindi spetta alla ricorrente l'importo di € 46.013,04 (15.497,45+15.337,68+15.177,91).

Oltre a ciò competono gli interessi nella misura legale dal 23/5/09 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Sezione Specializzata Agraria definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così



giudica:

1) Condanna E [redacted] s.s. al pagamento a favore di S [redacted] S [redacted] P [redacted] soc. coop. agricola dell'importo di € 46.013,14 oltre interessi dal 23/5/09 al saldo;

2) Dichiara improponibile la domanda relativa alle annate successive al 2007;

3) Condanna E [redacted] alla rifusione delle spese che liquida in € 4.000,00 di cui € 2.000,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA, CRA come per legge.

Indica in gg. 30 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in data 02/03/2012 nella Camera di Consiglio della Agraria del Tribunale di Mantova.

Il Presidente *AG*
dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

AG

Depositata in Cancelleria

oggi 19 APR. 2012

Il Cancelliere

AG